



SEGRETERIA DI PRESIDENZA I.M.A.I.E.

N° PROT. 09/SU4

DATA 28 05 2009

Archivio 1D 62017

Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. 34043/606/2009
Area IV – URPG
Anticipata via fax

Roma, 28 maggio 2009

→ Al Presidente M^o Edoardo Vianello
Al Consiglio di Amministrazione
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Via Piave, 66
R O M A

OGGETTO : Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - IMAIE
Decreto del Prefetto di Roma 34036/606/2009/URPG del 28 maggio 2009

Si trasmette il provvedimento prot. n. 34036/606/2009 in pari data con il quale in esecuzione dell'ordinanza n.2296/2009 Reg.Ord.Sosp. del Tar Lazio Sezione Prima Ter si è proceduto al riesame del provvedimento prot. n. 33961/606/2009 del 30 aprile 2009.

Il Dirigente
(Parsi)



Il Prefetto della Provincia di Roma

Prot.34036/606/2009/URPG

Premesso

Che con provvedimento del Prefetto di Roma 30 aprile 2009, prot. n. 33961/606/2009/U.R.P.G. è stata dichiarata l'estinzione dell'IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, ai sensi degli artt. 27 del codice civile e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, per impossibilità di raggiungere lo scopo;

Che il provvedimento è stato fatto oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con ordinanza n. 2296/09, in accoglimento dell'istanza cautelare, ne ha sospeso gli effetti ai fini del riesame;

Che, in particolare, la precitata ordinanza ha ritenuto che il provvedimento impugnato *“appare ricollegare la (ivi affermata) costituzionale e strutturale inadeguatezza dell'ente a perseguire i suoi scopi istituzionali non tanto alla compagine gestionale dell'ente – pur rivelatasi inidonea ad assumere scelte condivise ed efficaci al conseguimento degli obiettivi previsti dal Legislatore – quanto <<alla inadeguatezza della legge attualmente in vigore>> cui sarebbe necessario <<apportarvi modifiche al fine di introdurre procedure che garantiscano certezza nell'individuazione degli aventi diritto>>: che tale valutazione – che appare prevalente nell'economia del giudizio prefettizio – non può reputarsi idonea a sostenere il provvedimento oggetto di impugnativa addebitando, di fatto, al dettato legislativo la ragione dirimente dell'inidoneità dell'ente – dallo stesso legislatore voluto – al conseguimento dello scopo ex lege previsto”*;

Ritenuta

L'opportunità di procedere al riesame della fattispecie, alla luce delle motivazioni dell'ordinanza cautelare di cui in premessa;

Considerato

Che la legge 5 febbraio 1992, n. 93 ha previsto l'istituzione dell'IMAIE, rimandando la concreta erezione dell'Ente a successivi provvedimenti;

Che il riconoscimento di IMAIE quale persona giuridica privata in conformità alle disposizioni allora vigenti in materia, art. 12 e ss. c.c. è stato disposto con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1994;

Che, per l'effetto, il riconoscimento di IMAIE comporta, in assenza di espressa deroga da parte della legge istitutiva, l'integrale applicazione all'Istituto della disciplina prevista per le persone giuridiche private, allo stato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ivi comprese, per quanto qui di interesse, quelle afferenti alla vigilanza dell'autorità governativa, ora il Prefetto, e all'adozione dei provvedimenti di estinzione, per le ipotesi di sussistenza delle cause di cui all'art. 27 c.c.;



Il Prefetto della Provincia di Roma

Che, nella fattispecie, si sono manifestate nel corso degli anni persistenti difficoltà nel perseguimento degli obiettivi statuari, di natura e consistenza tale da concretizzare, allo stato, la assoluta incapacità e la conseguente impossibilità dell'Istituto di raggiungere lo scopo statuario, ovvero la fattispecie che legittima, ai sensi dell'art.27 c.c., la dichiarazione di estinzione dell'Ente;

Che le carenze e i conflitti all'interno dell'Ente sono stati segnalati da più soggetti che hanno richiesto l'intervento del Prefetto, rappresentando l'impossibilità di funzionamento dell'Istituto e le gravi conseguenze di tale situazione sulle categorie tutelate dalla legge;

Che non si rilevano, allo stato, all'interno dell'IMAIE, le capacità gestionali che permettono la possibilità di assicurare il proseguimento delle attività finalizzate alla tutela degli aventi diritto, stante la non riferibilità del disfunzionamento dell'Ente alla sola attuale compagine sociale;

Che tali disfunzioni trovano immediato ed evidente riscontro nelle elevatissime cifre accumulate al bilancio e mai versate agli aventi diritto ad oggi, con particolare riferimento ai diritti attinenti al settore musicale, per i quali non è stata prestata da parte dei produttori la collaborazione prevista dalla legge, né sono stati posti in essere, da parte dell'Istituto, i rimedi di cui comunque l'Ente poteva avvalersi per l'ipotesi;

Che, per i motivi sopra esposti, l'impugnato provvedimento di estinzione 30 aprile 2009 ha inteso incidere non già su quanto preconizzato dalla legge ma sulla persona giuridica successivamente costituita;

Che, pertanto, con l'affermazione della strutturale inadeguatezza dell'ente a perseguire gli scopi, e al di là delle formule definitorie prescelte, il ridetto decreto 30 aprile 2009 non intende riferirsi all'astratta inidoneità della previsione normativa, di cui è indubbia la perdurante vigenza, a prescegliere le finalità pubbliche e le modalità di intervento nel settore, bensì al momento attuativo della stessa, sul piano provvedimentale, costituito dall'erezione dell'IMAIE in ente morale – persona giuridica privata, che ne ha determinato l'assetto organizzativo e le regole di funzionamento con autonome disposizioni statuarie;

Ritenuto

Che è la persistente cattiva gestione dell'Ente, per tutti i motivi meglio specificati nella relazione allegata al decreto 30 aprile 2009, ad aver posto nel nulla il dettato normativo di riferimento, che non risulta essere stato attuato proprio nella sua parte più qualificante;

Che il permanere in vita dell'IMAIE, persona giuridica privata, nell'attuale assetto organizzativo e gestionale, le cui vicende sono state rappresentate nella relazione di accompagnamento al provvedimento 30 aprile 2009, da intendersi qui integralmente richiamata e chiarita in adesione a quanto richiesto nell'ordinanza propulsiva del Tar, non assicura la soddisfazione dei diritti della categoria che la legge ha voluto tutelare;

Che l'estinzione dell'Istituto rappresenta, conseguentemente, l'unica strada praticabile proprio al fine di garantire il perseguimento degli scopi previsti dalla legge, ed, *in primis*, la tutela dei diritti degli artisti, degli interpreti e degli esecutori;



Il Prefetto della Provincia di Roma

Che, in particolare, solo attraverso l'attività liquidatoria sarà possibile elargire agli aventi diritto i compensi maturati ed avviare il ripristino delle condizioni giuridiche e fattuali idonee a consentire il perseguimento del fine voluto dalla legge n. 93 del 1992;

Visto l'art. 27 del codice civile;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2000, n. 361;

CONFERMA

Per i motivi sopra esposti, ai sensi degli artt. 27 del codice civile e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la dichiarazione di estinzione dell'IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, riconosciuto con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1994, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 93, iscritto in data 22 settembre 2005 nel Registro delle persone giuridiche private della Prefettura di Roma, di cui già al provvedimento 30 aprile 2009, prot. n. 33961/606/2009/U.R.P.G..

Il presente provvedimento sarà annotato nel registro delle persone giuridiche tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Si dà comunicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, agli amministratori dell'Ente ed al Signor Presidente del Tribunale di Roma, ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Per il liquidatore si richiama il termine di giorni quindici per la comunicazione prevista dall'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Roma, 28 maggio 2009

IL PREFETTO

(Pecoraro)